

# L'ammortamento dei beni rivalutati

Rivalutare un bene d'impresa non significa modificare la sua vita utile residua, ma soltanto incrementarne il valore fino a un massimo rappresentato dal cosiddetto **valore recuperabile**.

È questa precisazione dei principi contabili nazionali OIC che, in non pochi casi, potrebbe comportare difficoltà per le imprese che si apprestano, nel redigere i bilanci 2021, a effettuare **per la prima volta** l'ammortamento dei beni rivalutati l'anno scorso.

Si tratta, in particolare, dei casi in cui, per via di rivalutazioni molto elevate, l'applicazione di tale principio – di invarianza della vita utile residua – comporterà l'iscrizione di ammortamenti 2021 sui beni rivalutati significativamente **superiori** rispetto a quelli iscritti in Conto economico fino all'esercizio 2020.

Si tratta della previsione del § 77 dell'OIC 16, in base al quale “La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale non modifica la stimata residua vita utile del bene, che **prescinde** dal valore economico del bene.

L'ammortamento dell'immobilizzazione materiale rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua”.

Ciò significa, ad esempio, che se si è rivalutato un immobile il cui processo di ammortamento sarebbe terminato nei successivi cinque esercizi, l'ammortamento del valore netto contabile ottenuto a seguito della rivalutazione deve essere determinato dividendo tale valore netto contabile per i cinque esercizi residui.

Dello stesso tenore dell'OIC 16 anche il § 16 del documento

interpretativo 7 dell'OIC, in base al quale "La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale o un bene immateriale **di per sé** non comporta una modifica della vita utile.

Restano ferme le disposizioni dei principi contabili nazionali di riferimento che prevedono l'aggiornamento della stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima".

Da sottolineare però che, a differenza del principio contabile, l'interpretativo precisa "di per sé": significa che non è vietato modificare la vita utile residua dei beni rivalutati, ma soltanto che non può essere la rivalutazione a giustificare tale modifica.

Inoltre, successivamente richiama la previsione dei principi contabili nazionali dell'**esigenza di modificare** la stima della **vita utile residua** qualora si siano modificate le ragioni alla base della stima originaria dell'amministratore.

A tal proposito è bene ricordare che l'OIC 16 così disciplina la modifica del piano di ammortamento (§ 70): "Il piano d'ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima è modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite".

### **Prevista l'esigenza di modificare la stima della vita utile residua**

Nel bilancio 2020, nel ricorrere a una **perizia di stima**, ad esempio relativamente a un immobile, per individuare il valore recuperabile, in numerosi casi si è chiesto al perito se, a fronte di una manutenzione costante, si può ritenere che

l'immobile possa dare utilità all'impresa per un maggior numero di esercizi, rispetto alla stima originaria.

In tali casi, nel bilancio 2021, nel rispetto della previsione dell'OIC 16, l'**ammortamento** dei beni rivalutati sarà **rideterminato** per un importo pari al rapporto tra il valore netto contabile (costo rivalutato al netto del fondo ammortamento) e il numero di esercizi di vita utile residua a seguito della modifica della stima, contenendo in questo modo l'effetto dei maggiori ammortamenti nel Conto economico dell'esercizio 2021 e anche in quello degli esercizi successivi.

Nel bilancio 2021 si potrebbe ottenere lo stesso risultato ricorrendo alla possibilità di sospendere gli ammortamenti, ma in tale caso nei successivi esercizi, quando non sarà più possibile sospendere gli ammortamenti, l'impresa si troverebbe a dover iscrivere i **maggiori ammortamenti** con le conseguenze negative in termini di incidenza sul risultato dell'esercizio.

(MF/ms)